

Versione modificata con deliberazione 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR

**DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2019
425/2019/R/IDR**

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE "ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI", ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 516, DELLA LEGGE 205/2017

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1084^a riunione del 23 ottobre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;

- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (di seguito: d.lgs. 229/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «invasi»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019, recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2019 (di seguito: d.P.C.M. 30 maggio 2019);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 526 del 6 dicembre 2018, recante l’adozione del Piano straordinario degli interventi nel settore idrico;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ora denominata Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 25/2018/R/IDR);

- la relazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante “Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017” (di seguito: relazione 268/2018/I/IDR);
- la relazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto “Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)” (di seguito: relazione 538/2018/I/IDR);
- il parere dell’Autorità 18 dicembre 2018, 690/2018/I/IDR, recante “Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente interventi prioritari e criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della legge 221/2015”
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante “Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 25/2018/R/idr, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 51/2019/R/IDR);
- il parere dell’Autorità 16 aprile 2019, 160/2019/I/IDR, recante “Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione del primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, relativo alla sezione «Invasi», di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 353/2019/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della L. 221/2015, in coerenza con i criteri di cui al D.P.C.M. 30 maggio 2019” (di seguito: deliberazione 353/2019/R/idr);
- il documento per la consultazione 10 settembre 2019, 368/2019/R/IDR, recante “Definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche. Inquadramento generale e prime linee d’intervento”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- il d.lgs. 152/06, all'articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d'Ambito - oltre che il “modello gestionale ed organizzativo” e il “piano economico finanziario” - anche la “ricognizione delle infrastrutture” e il “programma degli interventi” (di seguito: PdI) specificando che:
 - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
 - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l'Autorità “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)” (lett. a);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e).
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l’Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il MTI-2) - ha enucleato il programma degli interventi tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio* che gli Enti di governo dell’ambito sono tenuti ad adottare e a trasmettere all’Autorità medesima ai fini della relativa verifica e approvazione, prevedendo, in particolare, che il PDI contenga la specificazione delle criticità riscontrate sul pertinente territorio e degli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi necessari, dettagliandone le previsioni di spesa e il cronoprogramma per la realizzazione degli stessi;
- la costante azione in materia di istruttoria e di approvazione degli specifici schemi regolatori, contenenti i programmi degli interventi redatti secondo le indicazioni elaborate dall’Autorità, ha permesso, tra l’altro, di delineare un quadro delle condizioni delle infrastrutture idriche e delle esigenze di investimento approvate dagli Enti di governo dell’ambito;
- con deliberazione 918/2017/R/IDR - con la quale sono state definite le regole e le procedure ai fini dell’aggiornamento per il biennio 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato - l’Autorità ha fornito, in particolare, le indicazioni metodologiche per procedere all’aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate da ciascun Ente di governo dell’ambito a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 1, comma 516, della legge 205/17 dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;
- ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale (di seguito: “Piano”), il successivo comma 517 prevede che l’Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmetta l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
 - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;

- b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- ai fini della definizione della sezione «invasi», il comma 518 della norma in parola dispone che “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico (...)”;
- a norma del successivo comma 519, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale;
- l'articolo 1 della citata legge 205/17 reca anche prime specifiche previsioni a sostegno della finanziabilità degli interventi contenuti nel Piano nazionale, laddove le programmazioni economico finanziarie adottate non conseguano l'equilibrio nell'ambito della normativa vigente, disponendo che:
 - “gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 [possano] essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221” (comma 521, secondo periodo);
 - ad integrazione di quanto già previsto dal citato articolo 58 della legge 28/2015, “gli interventi del Fondo di garanzia [siano] assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità [che saranno] stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...)” (comma 522);
- la legge 205/17 in discorso attribuisce poi all'Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l'Autorità medesima:
 - “avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi” (articolo 1, comma 520);
 - segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga, ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- al fine di promuovere una tempestiva ed efficace implementazione della nuova disciplina, l’Autorità – nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 25/2018/R/IDR, – ha proceduto a richiedere agli Enti di governo dell’ambito (quali rappresentanti degli enti locali), con il coinvolgimento delle Regioni, specifiche informazioni volte alla selezione degli interventi urgenti, necessari a perseguire gli obiettivi prioritari enucleati al comma 517, articolo 1, della legge 205/17; peraltro, con il citato procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, l’Autorità si è proposta di:
 - esplicitare, nell’ambito degli interventi urgenti sopra richiamati, quelli:
 - i) riconducibili anche a usi diversi dal civile;
 - ii) non programmabili nelle pianificazioni di ambito (PdI), quali ad esempio gli interventi che si renderebbero necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, ma che - sulla base dei piani economico finanziari adottati dai soggetti competenti - non appare possibile sostenere finanziariamente, ovvero quelli che, per area di riferimento, eccederebbero i confini territoriali di competenza del singolo Ente di governo;
 - iii) riferibili ad aree caratterizzate da profili di difficile sostenibilità;
 - anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), monitorare l’andamento dell’attuazione degli interventi ricompresi nella della sezione «acquedotti» del richiamato Piano nazionale, favorendo il superamento di eventuali criticità che dovessero essere riscontrate dagli Enti di governo dell’ambito e dagli altri soggetti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione dei citati interventi;
- in risposta alla richiesta di informazioni sopra richiamata, sono pervenuti all’Autorità 52 contributi, trasmessi dai soggetti competenti con riferimento ai singoli territori di pertinenza (in cui, complessivamente, risiedono circa 48 milioni abitanti), contenenti nel complesso 2.249 progetti/proposte, riguardanti aspetti eterogenei e caratterizzati da diversi gradi di priorità;
- l’Autorità – a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni istruttorie mirate alla selezione di proposte effettivamente eleggibili nell’ambito del primo stralcio del Piano nazionale – è giunta, dunque ad individuare un elenco di 66 interventi, dandone evidenza nella relazione 268/2018/I/IDR e ricomprendendovi:
 - per il servizio idrico integrato, gli interventi in stato di progettazione esecutiva/definitiva (pur constatando la grande rilevanza strategica di taluni interventi che risultavano ancora nella cosiddetta fase di fattibilità), già assoggettati all’istruttoria del soggetto competente – Ente di governo dell’ambito e Regione – e sottoposti a verifiche, da parte dell’Autorità, in ordine alla coerenza con gli indicatori di qualità tecnica e alla sostenibilità economica e finanziaria con riferimento allo specifico schema regolatorio del pertinente gestore;

- ulteriori interventi, comunque afferenti al servizio idrico integrato, richiesti da altre Amministrazioni o enti non assoggettati alla regolazione dell’Autorità (prevalentemente consorzi di bonifica);
- allo scopo di accelerare l’iter previsto per la completa attuazione della disciplina introdotta dalla legge 205/17, successivamente all’approvazione della relazione 268/2018/I/IDR, è stato attivato un tavolo interistituzionale presso il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del quale l’Autorità ha potuto illustrare le elaborazioni e le valutazioni che hanno informato la citata relazione, nonché contribuire, attraverso una puntuale profilatura dei soggetti regolati, a un rafforzamento dell’efficacia delle iniziative finanziabili con risorse pubbliche;
- nel mese di ottobre 2018, sulla base delle ulteriori informazioni acquisite in ordine alle programmazioni dei soggetti interessati dal primo elenco di interventi di cui alla relazione 268/2018/I/IDR, nonché tenuto conto sia di ulteriori 6 progetti segnalati come urgenti, sia degli atti adottati per far fronte a criticità di natura emergenziale che - alla luce della normativa vigente - devono esser menzionati nel Piano nazionale, l’Autorità ha aggiornato, con la relazione 538/2018/I/IDR, il predetto elenco.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il quadro normativo di riferimento su cui l’Autorità ha iniziato ad impostare le attività volte alla definizione del primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale è stato inciso dalle disposizioni recate dalla recente legge 145/18, che, per quanto di interesse in questa sede, ha introdotto i seguenti principali elementi di novità:
 - è stato riformulato il comma 516, articolo 1, della legge 205/17 nella parte riferita agli elementi di cui tener conto nel procedere all’aggiornamento periodico del Piano nazionale; in particolare, rispetto a tale comma, l’articolo 1, comma 153, lett. a), della legge 145/18 ha:
 - i) espunto – con riguardo ai nuovi interventi necessari e urgenti – il riferimento alla “priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva”;
 - ii) inserito, quale criterio di preferenza nella selezione degli interventi, la presenza di “sinergie e complementarietà [tra i medesimi interventi] tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
 - ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, il comma 517 della legge 205/17, è stato integrato (dall’articolo 1, comma 153, lett. b), della citata delle 148/10) con specifico riferimento:
 - i) agli obiettivi prioritari al cui perseguimento devono essere funzionali gli interventi individuati dall’Autorità, sentiti gli enti

- locali e le regioni; in particolare, è stato esplicitato che l'obiettivo del "raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica" ricomprende quello "di riduzione della dispersione delle risorse idriche";
- ii) alla trasmissione, da parte dei soggetti competenti, dei dati inerenti alle perdite di rete, prevedendo che "gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità (...), secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità (...), eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari";
 - quale misura di sostegno agli investimenti in parola, il comma 155 dell'articolo 1 della legge 148/18 prevede che "per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (...), e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi»".

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di tenere nella dovuta considerazione le richiamate disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 153-155, della legge 145/18, in tema di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con la deliberazione 51/2019/R/IDR l'Autorità ha rinnovato ed integrato il procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, provvedendo, nell'ambito del procedimento in parola, a:
 - individuare, con il coinvolgimento delle Autorità di distretto competenti per ciascun territorio, le sinergie e le complementarietà tra gli interventi (strategicamente rilevanti e a prescindere dal relativo stato di progettazione) da ricomprendere nei vari stralci del Piano nazionale, proseguendo, in particolare, le attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte anche al fine di adottare criteri di selezione coerenti – anche alla luce della rinnovata e rafforzata attenzione che il legislatore ha posto sul contenimento delle dispersioni idriche – e declinati in base alle garanzie in ordine alla efficacia e alla rapidità di esecuzione degli interventi da finanziare;
 - integrare le attività volte alla definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, anche con eventuali analisi di *sensitivity* di natura tariffaria, alla luce del completamento dell'operatività degli strumenti di finanziamento previsti, valutando le misure più idonee ad assicurare - tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente beneficiari di risorse pubbliche - la capacità gestionale dell'operatore al quale sarà

affidata la conduzione delle opere finanziate dal Piano nazionale, quale presupposto per un impiego efficace delle risorse concesse;

- tenuto conto degli ulteriori elementi emersi dagli approfondimenti svolti alla luce delle attività di cui al punto precedente – ferme restando le attività istruttorie già svolte per l'individuazione di un primo gruppo di interventi da ricomprendere nella sezione “acquedotti” del Piano nazionale, i cui esiti sono stati riportati nelle richiamate Relazioni 268/2018/I/IDR e 538/2018/I/IDR –, con la Relazione 252/2019/I/IDR l'Autorità ha completato l'aggiornamento del predetto elenco, individuando un *cluster* iniziale di 26 interventi/ progetti, riconducibili alle seguenti categorie:
 - reperimento di nuove risorse idriche;
 - interconnessione degli schemi acquedottistici;
 - incremento della disponibilità idrica;
 - miglioramento della qualità dell'acqua prelevata;
 - riduzione e contenimento delle perdite idriche;
- l'elenco di cui alla suddetta Relazione 252/2019/I/IDR, sul quale sono stati acquisiti il concerto dei Ministeri competenti nonché l'intesa della Conferenza unificata in data 25 luglio 2019, è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 226 del 26 settembre 2019 – di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019);
- il decreto in parola, che recepisce il primo stralcio del Piano degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti», dettaglia alcune disposizioni recate dalla richiamata legge n. 205 del 2017, prevedendo in particolare che:
 - *“la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020”* (articolo 1, comma 2);
 - *“le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”* (articolo 1, comma 3);
 - l'Autorità, *“con propri provvedimenti, disciplina le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1.”* (articolo 2, comma 1);
 - *“in caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli nel settore idrico – sezione “acquedotti” da parte dei soggetti realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017”.*

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere celermente alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 1,

- comma 516, della legge n. 205 del 2017;
- sia necessario definire le modalità tramite le quali Csea gestisce ed eroga le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019 che approva il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di interventi del settore idrico, ai sensi del comma 516, articolo 1, della legge n. 205 del 2017;
 - sia opportuno definire adeguate modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi selezionati, in coerenza con le modalità di gestione ed erogazione delle risorse ad essi assegnate da parte di Csea

DELIBERA

Articolo 1

Istituzione del Conto per il finanziamento degli interventi del Piano Nazionale, sez. Acquedotti di cui alla legge 205/17 presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea)

- 1.1 È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) il *Conto per il finanziamento degli interventi del Piano Nazionale, sez. Acquedotti di cui alla legge 205/17*, con finalità di sostegno alla programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
- 1.2 Il conto è alimentato, per le annualità 2019 e 2020, dalle risorse di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 1 agosto 2019, secondo le modalità ivi previste.

Articolo 2

Disposizioni generali

- 2.1 Il presente provvedimento si applica agli interventi di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019.
- 2.2 L'Ente di riferimento indicato nel detto Allegato 1, entro 30 giorni dal presente provvedimento, individua o conferma - informandone l'Autorità - il soggetto realizzatore dell'intervento, il quale assume l'esclusiva responsabilità sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.C.M. 1 agosto 2019.
- 2.3 Il soggetto realizzatore:
 - a) comunica all'Autorità, alla Csea e al proprio Ente di riferimento il nominativo del Responsabile Unico di Procedimento (di seguito: RUP);

- b) per il tramite del RUP, provvede al reperimento del Codice Unico di Progetto (CUP) dell'opera utilizzando l'apposito sistema telematico istituito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al fine di garantire opportuna tracciabilità e monitoraggio dei flussi finanziari;
 - c) inserisce i dati richiesti per il monitoraggio degli interventi nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui al d.lgs. 229/11.
- 2.4 Ai fini del finanziamento degli interventi di cui al comma 2.1, l'Ente di riferimento – per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito qualora si tratti di un soggetto differente – aggiorna, per le annualità di competenza, il Programma degli Interventi predisposto nell'ambito dello specifico schema regolatorio *pro tempore* vigente del soggetto realizzatore, secondo le indicazioni metodologiche definite dall'Autorità.
- 2.5 Entro il termine di 45 giorni dall'adempimento delle previsioni di cui ai commi 2.2, 2.3 e 2.4, l'Autorità, con propria deliberazione, autorizza Csea a procedere nei termini di cui all'articolo 4 e stabilisce l'applicazione delle condizionalità nel rispetto del successivo Articolo 7.

Articolo 3

Finanziamento degli interventi

- 3.1 Gli importi massimi del finanziamento indicati nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019 sono interamente a carico delle risorse di cui all'art.1, comma 155 della legge n. 145 del 2018, e ripartiti in capitoli di spesa per le annualità 2019 e 2020 per ciascuno degli interventi previsti.
- 3.2 Le eventuali eccedenze di spesa rispetto agli importi di cui al comma 3.1, indipendentemente dal motivo per cui sono state generate, nonché gli oneri derivanti da eventuali contenziosi, rimangono a carico del soggetto realizzatore, che provvede con proprie risorse alla relativa copertura finanziaria.
- 3.3 I ribassi di gara e le economie di spesa ottenuti nel corso della realizzazione del progetto sono valutati ai sensi dell'Articolo 6 del presente provvedimento.
- 3.4 In fase di rendicontazione l'Ente di riferimento - per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente - valuta l'ammissibilità delle spese effettuate dal soggetto realizzatore e la loro pertinenza con l'opera oggetto di finanziamento, dandone comunicazione all'Autorità con le modalità di cui all'Articolo 5.

Articolo 4

Erogazione delle risorse al soggetto attuatore

- 4.1 Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per la tempestiva esecuzione degli interventi, Csea, in seguito a specifica istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei presupposti nel seguito indicati, provvede ad erogare le somme oggetto del finanziamento al soggetto realizzatore, secondo le seguenti modalità:
- a) una prima quota, in acconto, equivalente al 40% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2019, in seguito all'attestazione degli adempimenti di cui ai commi 2.2, 2.3 e 2.4 del presente provvedimento;
 - b) la restante quota di finanziamento – equivalente al 60% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2019 ed al 100% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2020 – subordinata all'attestazione delle condizionalità di cui all'Articolo 7e in misura pari all'importo – eccedente l'acconto e le eventuali quote già erogate – per il quale l'Ente di riferimento attesti l'effettiva spesa in sede di rendicontazione, secondo le modalità operative definite da Csea ai sensi del successivo comma 4.2 e in base a finestre temporali di erogazione opportunamente individuate dalla medesima; qualora il finanziamento coincida con la progettazione o realizzazione dell'intera opera, nel caso in cui la spesa effettiva risulti inferiore a quella originariamente stanziata, in occasione dell'ultima erogazione l'Ente di riferimento potrà richiedere la copertura del solo importo effettivamente speso – al netto delle quote già erogate – previa trasmissione della documentazione attestante la conclusione della fase progettuale o del certificato di collaudo.¹
- 4.2 La Csea definisce le modalità operative per l'erogazione delle quote di cui al precedente comma 4.1 e specificatamente le modalità di verifica delle certificazioni attestanti l'utilizzo da parte del soggetto realizzatore della spesa stanziata e la realizzazione dell'intervento, ai fini dell'accreditamento di ciascuna delle successive quote previste.

¹ Comma così modificato dalla deliberazione 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR

Articolo 5

Obblighi di rendicontazione e comunicazione

- 5.1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'Ente di riferimento, per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, provvede a trasmettere all'Autorità le informazioni di dettaglio necessarie per l'avvio del finanziamento, comprensive degli elementi richiesti dal precedente comma 2.3, lett. a) e b).
- 5.2 La documentazione inerente al comma 5.1 fornisce il seguente contenuto informativo minimo:
- a) indicazione del soggetto realizzatore dell'intervento e del RUP designato;
 - b) scheda anagrafica dell'intervento, identificato dal CUP, con evidenza del territorio interessato, della popolazione impattata e degli obiettivi di qualità tecnica interessati;
 - c) stato delle autorizzazioni e dei pareri, con evidenza documentale;
 - d) cronoprogramma (tecnico e finanziario) delle attività di progettazione e di realizzazione dell'opera;
 - e) importo complessivo dell'opera, con evidenza dei costi di progettazione e della suddivisione in lotti funzionali;
 - f) indicazione della quota parte dell'importo eventualmente coperta da tariffa del servizio idrico integrato o per la quale si sono rese disponibili ulteriori fonti di finanziamento.
- 5.3 Entro il 31 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, nonché a corredo di ciascuna richiesta di erogazione dei fondi, il medesimo Ente di riferimento, avvalendosi dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, informa l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, aggiornando il cronoprogramma finanziario e segnalando eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico.²
- 5.4 Csea, con cadenza semestrale a partire dall'erogazione della prima quota di finanziamento, informa l'Autorità e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ciascuno degli interventi finanziati, circa lo stato di erogazione delle risorse di cui all'Articolo 3 e la gestione della quota di risorse ancora a disposizione.
- 5.5 L'Autorità, sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti, informa ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo stato di avanzamento e realizzazione dei progetti finanziati, sul livello di utilizzo delle risorse del Piano, sull'eventuale sussistenza di somme non utilizzate per le quali si propone la riassegnazione a successivi stralci o sulla sussistenza di condizioni di revoca del finanziamento ai sensi dell'Articolo 8 (motivandone la causa).

² Comma così modificato dalla deliberazione 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR

Articolo 6

Variazioni dell'intervento in corso d'opera

- 6.1 Le opere in cui consistono gli interventi ammessi al finanziamento sono realizzate sulla base del cronoprogramma finanziario e delle specifiche tecniche trasmesse all'Autorità secondo le modalità illustrate all'Articolo 5. Le eventuali varianti in corso d'opera sono adeguatamente motivate, giustificate e autorizzate ai sensi della legge.
- 6.2 Nel caso in cui le eventuali varianti comportino modifiche sostanziali al progetto originale ritenuto ammissibile ai fini dell'inserimento nel Piano, l'Ente di riferimento, avvalendosi dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, ne dà comunicazione all'Autorità, che può approvare o meno le modifiche previa verifica dei criteri di valutazione di cui alle Relazioni 268/2018/R/IDR, 538/2018/R/IDR e 252/2019/R/IDR per il progetto così modificato. In caso di rigetto della modifica, il costo dell'intervento modificato non è ammissibile ai fini del finanziamento del Piano.
- 6.3 Nel caso in cui le eventuali varianti comportino altresì modifiche in riduzione dell'importo originariamente finanziato, l'Ente di riferimento, avvalendosi dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, ne dà opportuna comunicazione a Csea. Non sono ammissibili a finanziamento eventuali variazioni al rialzo dell'importo del progetto approvato, che restano a carico del soggetto realizzatore.

Articolo 7

Condizionalità

- 7.1 Fatto salvo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente provvedimento, l'erogazione delle risorse finanziarie è subordinata alla trasmissione all'Autorità, da parte dell'Ente di riferimento (o dell'Ente di governo d'ambito, qualora non coincidente con l'Ente di riferimento, dandone comunicazione a quest'ultimo), degli atti che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore vigente al momento della richiesta di erogazione delle quote di finanziamento, fornendo, in particolare, nel rispetto delle modalità che saranno stabilite dall'Autorità con propri provvedimenti:
 - a) il programma degli interventi, provvedendo a:
 - o effettuare la ricognizione delle infrastrutture sulla base dei dati tecnici disponibili, ai sensi di quanto previsto ai commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017R/IDR;
 - o individuare il valore dei macro-indicatori di qualità tecnica ed i correlati obiettivi da raggiungere;
 - o esplicitare i singoli interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui al punto elenco precedente, recependo altresì in detto piano

- l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei progetti finanziati di cui all'art.1 del presente provvedimento;
- b) il piano economico-finanziario (elaborato, applicando i criteri fissati per il calcolo tariffario, sulla base di dati contabili, verificati e validati a livello locale, e del fabbisogno di investimenti derivante dagli obiettivi di servizio da conseguire);
 - c) la Convenzione di gestione (recante le specifiche competenze e responsabilità dei principali soggetti coinvolti).
- 7.2 Nel caso in cui si rilevino specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con le condizionalità generali di cui al precedente comma 7.1, l'Autorità definisce condizioni puntuali a cui assoggettare il soggetto realizzatore e l'Ente di riferimento.
- 7.3 L'erogazione delle risorse finanziarie è subordinata altresì all'adempimento da parte del soggetto realizzatore degli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti all'art. 5, inclusi gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 8

Revoca del finanziamento

- 8.1 L'Autorità dispone la revoca del finanziamento al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
- 1) mancato utilizzo di almeno l'80% della spesa totale del progetto finanziato entro 2 anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento;
 - 2) mancato adempimento alle condizionalità di cui al precedente Articolo 7 entro un anno dalla sussistenza del relativo obbligo e nei termini che saranno indicati dall'Autorità;
 - 3) certificazione da parte dell'Ente di riferimento di incongruenze nella rendicontazione delle spese destinate all'intervento oggetto di finanziamento e/o distorsione delle medesime risorse rispetto alle finalità del Piano, nonché pronuncia di sentenze di condanna passate in giudicato su illeciti di pertinenza del progetto finanziato;
 - 4) il soggetto realizzatore si trovi in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti di accordi che consentano la prosecuzione dell'attività per cui il soggetto realizzatore è stato ammesso al finanziamento.

- 8.2 La revoca del finanziamento nei casi di cui al comma 8.1 comporta l'esclusione del soggetto realizzatore dal successivo aggiornamento del Piano, ai sensi dell'art.1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, nonché la restituzione delle eventuali somme ricevute.

Articolo 9

Inerzia o inadempimento nella realizzazione dell'intervento

- 9.1 In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, anche in caso di sopravvenuta decadenza del soggetto legittimato, l'Autorità procede ai sensi dell'art. 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017.

Articolo 10

Monitoraggio e verifiche

- 10.1 L'Autorità, nell'ambito delle attività di rendicontazione e comunicazione descritte all'Articolo 5 del presente provvedimento, e avvalendosi di Csea per i profili di propria competenza, controlla lo sviluppo degli interventi del Piano, anche effettuando verifiche nell'ambito delle istruttorie volte alle approvazioni delle proposte tariffarie, nonché esercitando i poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione ad essa attribuiti con legge n. 481 del 1995.

Articolo 11

Disposizioni finali

- 11.1 Salvo ulteriori esigenze, anche connesse al mutamento del quadro normativo, il presente provvedimento viene aggiornato in coerenza con gli aggiornamenti del Piano.
- 11.2 Le disposizioni e gli obblighi di cui al presente provvedimento si applicano sino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento, attestata dalla certificazione dell'esecuzione di tutte le attività previste nel progetto e della spesa sostenuta e dall'approvazione del certificato di collaudo, laddove applicabile.
- 11.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini